



## LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 29 06 1981 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15 7 1981 N. 28

*Norme relative all' esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria.*

### TITOLO I

#### **ATTRIBUZIONI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DI VIGILANZA SULLE FARMACIE E DI POLIZIA VETERINARIA.**

##### ARTICOLO 1

Attribuzioni dell' Unita' sanitaria locale

Fatte salve le competenze espressamente riservate allo Stato e alla Regione l' Unita' sanitaria locale esercita le funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria ivi comprese quelle attribuite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 sia direttamente sia quale supporto del Sindaco nella sua qualita' di autorita' sanitaria locale che le esercita come disposto al successivo articolo 4.

##### ARTICOLO 2

Funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica.

Le funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica comprendono in particolare: 1) la profilassi delle malattie infettive e diffuse micro e macroparassitarie; 2) l' attuazione di programmi di educazione sanitaria inerenti l' igiene e la sanita' pubblica; 3) la vigilanza igienico - sanitaria sulla produzione manipolazione trasporto deposito conservazione distribuzione e vendita di alimenti e bevande sui loro contenitori e sui lavoratori addetti; 4) l' igiene e la difesa sanitaria dell' ambiente dall' inquinamento con particolare riguardo a quello idrico atmosferico del suolo termico acustico nonche' all' inquinamento causato da altri agenti fisici; 5) la vigilanza igienico - sanitaria sugli acquedotti e su tutte le fonti di approvvigionamento idrico; 6) la vigilanza igienico - sanitaria sugli impianti di produzione e di imbottigliamento di acque minerali naturali ed artificiali e sugli stabilimenti termali; 7) la vigilanza igienico - sanitaria sui sistemi di allontanamento e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi e dei fanghi; 8) la vigilanza igienico - sanitaria sulle condizioni degli edifici di vecchia e di nuova costruzione ai fini della abitabilita' e della agibilita'; 9) l' esame dei progetti edilizi e degli strumenti urbanistici con riferimento all' articolo 20 primo comma lettera f) della legge 23 dicembre 1978 n. 833; 10) la vigilanza igienico -

sanitaria e l'individuazione dei fattori di nocività di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro in relazione agli standard fissati dallo stato ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833; 11) la polizia mortuaria e la vigilanza sui cimiteri. La Regione nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 10 della legge 5 dicembre 1979 n. 45 si avvale per i servizi di igiene pubblica per le ricerche scientifiche e le indagini conoscitive e statistiche in materia di profilassi della collaborazione dell'Osservatorio epidemiologico presso l'Istituto di igiene dell'Università degli studi di Genova. I rapporti di collaborazione sono disciplinati da apposita convenzione nel rispetto della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

### ARTICOLO 3

#### Funzioni medico legali

Le funzioni di medicina legale comprendono in particolare: 1) gli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300; 2) gli accertamenti sanitari per la conduzione di motoveicoli di autoveicoli e di natanti; 3) gli accertamenti sanitari per l'esercizio della caccia; 4) gli accertamenti sanitari ai lavoratori del settore alimentare per il rilascio dei libretti di idoneità; 5) gli accertamenti sanitari per estetisti parrucchieri e addetti alle lavanderie; 6) il controllo sull'esercizio delle professioni sanitarie delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie previste dalle norme vigenti; 7) ogni altro accertamento sanitario di idoneità previsto dalle norme vigenti.

### ARTICOLO 4

#### Attribuzioni del Sindaco

Fatte salve le competenze espressamente riservate allo Stato ed alla Regione il Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria adotta i provvedimenti che comportano l'esercizio di poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione ivi compresi quelli già attribuiti al medico e al veterinario provinciale nonché all'ufficiale sanitario ed al veterinario comunale o consortile. Il Sindaco per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi delle Unità sanitarie locali territorialmente competenti tramite i responsabili dei servizi stessi informandone contemporaneamente il Presidente del Comitato di gestione. Tali servizi possono in particolare formulare proposte circa l'adozione di provvedimenti da parte del Sindaco competente per territorio e devono segnalargli le situazioni che richiedono un suo intervento provvedendo a tutte le attività istruttorie e di esecuzione. I responsabili dei servizi interessati rispondono direttamente al Sindaco delle attività compiute in relazione a provvedimenti che competono allo stesso ai sensi del primo comma del presente articolo.

### ARTICOLO 5

#### Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco.

al manifestarsi dei presupposti per l'emissione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ed ogni qual volta lo ritenga necessario in presenza di obiettive situazioni d'urgenza il Sindaco per la necessaria collaborazione tecnico - amministrativa si rivolge direttamente ai responsabili dei servizi della Unità sanitaria locale secondo le competenze a ciascuno attribuite informandone contemporaneamente il Presidente del Comitato di gestione. Il Sindaco trasmette i provvedimenti adottati al responsabile del servizio competente dell'Unità sanitaria locale affinché sia provveduto all'esecuzione degli stessi. Il Sindaco comunica altresì immediatamente al Presidente della Giunta regionale i provvedimenti adottati o i fatti sui quali abbia

ritenuto di non provvedere ai fini dell' esercizio da parte del Presidente stesso dei poteri che gli derivano dal terzo comma dell' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

## ARTICOLO 6

Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale: a) emana le ordinanze contingibili ed urgenti di cui al terzo comma dell' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 che interessano il territorio di piu' Comuni e comunica immediatamente al Ministero della Sanita' i provvedimenti adottati od i fatti sui quali abbia ritenuto di non provvedere qualora gli stessi possano riguardare altre parti del territorio nazionale; b) effettua gli interventi in materia igienico - sanitaria previsti dall' ultimo comma dell' articolo 26 della legge 10 maggio 1976 n. 319 qualora detti interventi interessino il territorio di piu' Comuni. La relativa attivita' istruttoria ed esecutiva viene espletata dai servizi dagli uffici e dai presidi delle Unita' sanitarie locali interessate con le modalita' indicate al primo e secondo comma del precedente articolo 5. Fino all' entrata in vigore della legge regionale prevista dal primo comma dell' articolo 43 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti che gli competono ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo stesso nonche' i provvedimenti di cui all' articolo 193 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265. Le relative attivita' istruttorie ed esecutive nonche' le attivita' di vigilanza e di controllo vengono espletate dai servizi dagli uffici e dai presidi delle Unita' sanitarie locali competenti. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al Presidente della Giunta regionale tramite l' Unita' sanitaria locale competente per territorio. Il Presidente dell' Unita' sanitaria locale entro trenta giorni dal ricevimento trasmette le domande alla Regione debitamente istruite e corredate di parere.

## ARTICOLO 7

Attivita' nell' interesse dei privati

Le tariffe per gli accertamenti e per le indagini in materia di igiene e sanita' pubblica medicina legale e veterinaria espletati nell' interesse di privati e su loro richiesta dalle unita' sanitarie locali sono stabilite dalla Giunta regionale sentito il Comitato sanitario regionale di cui all' articolo 26. I relativi proventi sono versati all' entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell' articolo 69 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

## ARTICOLO 8

Subdelega ai Comuni di funzioni amministrative

Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative nelle materie indicate all' articolo 7 primo comma della legge 23 dicembre 1978 n. 833. I Comuni esercitano le funzioni subdelegate attraverso i presidi gli uffici ed i servizi dell' Unita' sanitaria locale. I provvedimenti emanati nell' esercizio delle funzioni subdelegate sono imputati ai Comuni subdelegati. I Comuni destinatari della subdelega trasmettono alla Giunta regionale: a) una relazione sull' andamento delle funzioni subdelegate contemporaneamente alla trasmissione della relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze manifestatesi in corso di esercizio prevista dal quarto comma dell' articolo 49 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; b) informazioni e dati richiesti per il coordinamento delle funzioni subdelegate; c) gli atti di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616. La Regione mette a disposizione dei Comuni ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per agevolare l' esercizio delle funzioni subdelegate.

## ARTICOLO 9

Direttive per l' esercizio delle funzioni subdelegate

Le funzioni amministrative subdelegate sono esercitate dai Comuni in conformita' alle direttive impartite dalla Giunta regionale in attuazione delle direttive statali sentita la Commissione consiliare competente.

## ARTICOLO 10

Ritardo ed omissione nell' esercizio delle funzioni subdelegate.

In caso di ritardo ingiustificato o di omissione nell' emanazione di singoli atti inerenti l' esercizio delle funzioni subdelegate la Giunta regionale previo invito a provvedere e sentiti il Comune e l' Unita' sanitaria locale interessata provvede in sostituzione per l' emanazione del singolo atto.

## ARTICOLO 11

Finanziamento delle funzioni subdelegate

Le spese sostenute dai Comuni tramite le Unita' sanitarie locali per l' esercizio delle funzioni subdelegate sono coperte con la quota regionale del fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833.

## **TITOLO II**

### **COMMISSIONI COLLEGI E COMITATI**

## ARTICOLO 12

Sostituzione del medico provinciale dell' ufficiale sanitario del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consortile nonche' di pubblici dipendenti rappresentanti di interessi igienico - sanitari in commissioni collegi o comitati o altri organismi

Il medico provinciale e l' ufficiale sanitario soppressi a seguito del trasferimento delle relative funzioni alle Unita' sanitarie locali - gia' partecipanti ai sensi della vigente normativa a commissioni collegi e comitati o altri organismi in qualita' di presidenti o componenti sono sostituiti dal responsabile del servizio di << igiene pubblica igiene dell' ambiente sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale >> o da altri medici dipendenti dall' Unita' sanitaria locale nel cui ambito hanno sede gli organismi suddetti nominati dal Comitato di gestione. Il veterinario provinciale e il veterinario comunale o consortile - soppressi a seguito del trasferimento delle relative funzioni alle Unita' sanitarie locali - gia' partecipanti ai sensi della vigente normativa a commissioni collegi e comitati od altri organismi in qualita' di presidenti o componenti sono sostituiti dal responsabile del servizio veterinario o da altri veterinari dipendenti dall' Unita' sanitaria locale nel cui ambito hanno sede gli organismi suddetti nominati dal Comitato di gestione. Ogni altro partecipante a commissioni collegi e comitati o altri organismi quale rappresentante di interessi igienico - sanitari nelle materie trasferite ai Comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e' sostituito da dipendenti dell' Unita' sanitaria locale nel cui ambito hanno sede gli organismi suddetti nominati dal Comitato di gestione. Qualora le Unita' sanitarie locali territorialmente competenti siano temporaneamente carenti dei dipendenti che ai sensi del presente articolo sostituiscono i soggetti gia' partecipanti a commissioni collegi e comitati la Giunta regionale individua i relativi sostituti tra i responsabili dei servizi di << igiene pubblica igiene dell' ambiente sicurezza negli ambienti di lavoro

e medicina legale >> e << veterinario >> o tra altri dipendenti delle Unità sanitarie locali comprese nell'ambito di operatività degli organismi suddetti. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle commissioni previste dai successivi articoli.

#### ARTICOLO 13

Commissione sanitaria locale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati e degli invalidi civili

È costituita in ciascuna Unità sanitaria locale la Commissione locale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati e degli invalidi civili di cui agli articoli 7 e 8 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Alla composizione delle Commissioni locali sono apportate le seguenti variazioni: a) il medico provinciale od il medico dallo stesso designato e' sostituito dal responsabile del servizio di << Igiene pubblica igiene dell'ambiente sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale >> o da altro medico dipendente dall'Unità sanitaria locale; b) l'ispettore medico del lavoro o l'altro medico scelto dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro e' sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in igiene generale e speciale dipendente dall'Unità sanitaria locale ovvero da altro medico specialista nelle medesime discipline scelto dal Comitato di gestione; c) il medico designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e' sostituito da un medico scelto dal Comitato di gestione su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

#### ARTICOLO 14

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati e degli invalidi civili.

Competono alla Regione le funzioni esercitate dalla Commissione regionale per la verifica dell'accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati e degli invalidi civili di cui all'articolo 9 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale. Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni: a) il medico provinciale del capoluogo della Regione e' sostituito da un medico dipendente dalla Regione ovvero da altro medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale designato dalla Giunta regionale; b) l'ispettore medico del lavoro o l'altro medico designato dal capo dell'Ispettorato del lavoro e' sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in igiene generale e speciale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale ovvero da un altro medico specialista nelle medesime discipline designato dalla Giunta regionale; c) il medico designato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e' sostituito da un medico designato dalla Giunta regionale su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Regione. I sanitari che fanno parte della Commissione regionale non possono essere ne' presidenti ne' componenti delle Commissioni locali indicate nel primo comma del presente articolo. Per l'attività della Commissione la Giunta regionale può avvalersi dei servizi delle Unità sanitarie locali d'intesa con il Comitato di Gestione. La Giunta regionale in relazione al numero dei ricorsi presentati può nominare più Commissioni regionali.

#### ARTICOLO 15

Commissione sanitaria locale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei ciechi civili.

E' costituita in ciascuna Unita' sanitaria locale la Commissione locale per l' accertamento delle condizioni di minorazione dei ciechi civili di cui agli articoli 10 e 11 della legge 27 maggio 1970 n. 382 e successive modifiche ed integrazioni. Alla composizione delle Commissioni locali sono apportate le seguenti variazioni: a) il medico provinciale od il medico dallo stesso designato e' sostituito dal responsabile del servizio di << Igiene pubblica igiene dell' ambiente sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale >> o da altro medico dipendente dall' Unita' sanitaria locale; b) l' oculista designato dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e' sostituito da un oculista dipendente dall' Unita' sanitaria locale ovvero da altro oculista scelto dal Comitato di gestione; c) l' oculista designato dall' Unione italiana ciechi e' sostituito da un oculista scelto dal Comitato di gestione su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

#### ARTICOLO 16

Commissione sanitaria regionale per l' accertamento delle condizioni di minoranze dei ciechi civili  
Competono alla Regione le funzioni esercitate dalla Commissione regionale per l' accertamento delle condizioni di minoranze dei ciechi civili di cui all' articolo 12 della legge 27 maggio 1970 n. 382 e successive modifiche ed integrazioni. La Commissione e' nominata dalla Giunta regionale. Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni: a) il medico provinciale del capoluogo della Regione e' sostituito da un medico dipendente della Regione ovvero da altro medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale designato dalla Giunta regionale; b) l' oculista designato dall' Unione italiana ciechi e' sostituito da un oculista designato dalla Giunta regionale su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Regione. I sanitari che fanno parte della Commissione regionale non possono essere ne' presidente ne' componenti delle Commissioni locali indicate al primo comma del presente articolo. Per l' attivita' della Commissione la Giunta regionale puo' avvalersi dei servizi delle Unita' sanitarie locali d' intesa con il Comitato di gestione. La Giunta regionale in relazione al numero di ricorsi presentati puo' nominare piu' Commissioni regionali.

#### ARTICOLO 17

Commissione sanitaria locale per l' accertamento delle condizioni di minorazione dei sordomuti  
E' costituita in ciascuna Unita' sanitaria locale la Commissione locale per l' accertamento delle condizioni di minorazione dei sordomuti di cui all' articolo 3 della legge 26 maggio 1970 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni. Alla composizione delle Commissioni locali sono apportate le seguenti variazioni: a) il medico provinciale o il funzionario medico dell' ufficio del medico provinciale stesso o l' ufficiale sanitario o l' altro medico dell' ufficio comunale di igiene e' sostituito dal responsabile del settore << Igiene pubblica igiene dell' ambiente sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale >> o da altro medico dipendente dall' Unita' sanitaria locale; b) il medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell' Ispettorato provinciale del lavoro e' sostituito da un otorinolaringoiatra dipendente dall' Unita' sanitaria locale ovvero da altro otorinolaringoiatra scelto dal Comitato di gestione; c) il medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall' Ente nazionale per la protezione e l' assistenza ai sordomuti e' sostituito da un otorinolaringoiatra scelto dal Comitato di gestione su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

#### ARTICOLO 18

Commissione sanitaria regionale per l' accertamento delle condizioni di minorazione dei sordomuti

Competono alla Regione le funzioni esercitate dalla Commissione regionale per la verifica dell'accertamento delle condizioni di minorazione dei sordomuti di cui all' articolo 4 della legge 26 maggio 1970 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni. La Commissione e' nominata dalla Giunta regionale. Alla sua composizione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il medico provinciale del capoluogo della Regione e' sostituito da altro medico dipendente dalla Regione ovvero da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale designato dalla Giunta regionale; b) l' ispettore medico del lavoro o l' altro medico designato dal capo dell' Ispettorato regionale del lavoro e' sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale ovvero da un altro medico specialista nella medesima disciplina designato dalla Giunta regionale; c) l' ufficiale sanitario e' sostituito da altro medico preferibilmente specializzato in foniatra iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale ovvero da altro medico specialista nella medesima disciplina designato dalla Giunta regionale; d) il medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall' Ente nazionale per la protezione e l' assistenza ai sordomuti e' sostituito da uno specialista in otorinolaringoiatria designato dalla Giunta regionale su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Regione. I sanitari che fanno parte della Commissione regionale non possono essere ne' presidente ne' componenti delle Commissioni locali indicate nel primo comma del presente articolo. Per l' attivita' della Commissione la Giunta regionale puo' avvalersi dei servizi delle Unità sanitarie locali d' intesa con il Comitato di gestione. La Giunta regionale in relazione al numero dei ricorsi presentati puo' nominare piu' Commissioni regionali.

#### ARTICOLO 19

##### Compensi

Ai componenti delle Commissioni di cui agli articoli 13 14 15 16 17 e 18 viene corrisposto un gettone di presenza di lire diecimila lorde per ogni seduta ed un compenso di lire duemila lorde per ciascun accertamento diagnostico effettuato.

#### ARTICOLO 20

Collegio medico per l' accertamento della compatibilita' dello stato psico - fisico dei soggetti invalidi rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare

E' costituito in ciascuna Unita' sanitaria locale il Collegio medico di cui all' articolo 20 della legge 2 aprile 1968 n. 482. Alla composizione sono apportate le seguenti variazioni: a) il medico provinciale e' sostituito dal responsabile del servizio di << Igiene pubblica igiene dell' ambiente sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale >> o da altro medico dipendente dall' Unita' sanitaria locale; b) l' ispettore medico del lavoro e' sostituito da un medico specialista di medicina del lavoro dipendente dall' Unita' sanitaria locale ovvero da altro medico specialista nella medesima disciplina scelto dal Comitato di gestione; c) il medico designato dall' associazione opera od ente di cui all' ultimo comma dell' articolo 15 della citata legge e' sostituito ove la medesima sia estinta da un medico scelto dal Comitato di gestione su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

#### ARTICOLO 21

Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

La Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185 opera a

livello di piu' ambiti territoriali ed e' costituita presso le Unita' sanitarie locali n. 3 Imperiese n. 7 Savonese n. 12 Genova III n. 19 Spezzino. La Commissione costituita presso l' Unita' sanitaria locale n. 3 e' competente anche per le Unita' sanitarie locali n. 1 e 2. La Commissione costituita presso la Unita' sanitaria locale n. 7 e' competente anche per le Unita' sanitarie locali n. 4 5 e 6. La Commissione costituita presso la Unita' sanitaria locale n. 12 e' competente anche per le Unita' sanitarie locali n. 8 9 10 11 13 14 15 16 17 e 18. La Commissione costituita presso la Unita' sanitaria locale n. 19 e' competente anche per l' Unita' sanitaria locale n. 20. Alla composizione della Commissione di cui al presente articolo sono apportate le seguenti variazioni: a) il medico provinciale e' sostituito dal responsabile del servizio << Igiene pubblica igiene dell' ambiente sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale >> o da altro medico dipendente dall' Unita' sanitaria locale; b) l' ispettore capo medico del lavoro e' sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente dall' Unita' sanitaria locale ovvero da altro medico specialista nella medesima disciplina scelto dal Comitato di gestione.

## ARTICOLO 22

Commissione per l' ampliamento e la costruzione di cimiteri

La Commissione per l' ampliamento e la costruzione dei cimiteri di cui all' articolo 53 del dPR 21 ottobre 1975 n. 803 opera a livello di piu' ambiti territoriali ed e' costituita presso le Unita' sanitarie locali n. 3 Imperiese n. 7 Savonese n. 12 Genova III n. 19 Spezzino. La Commissione costituita presso l' Unita' sanitaria locale n. 3 e' competente anche per le Unita' sanitarie locali n. 1 e 2. La Commissione costituita presso l' Unita' sanitaria locale n. 7 e' competente anche per le Unita' sanitarie locali n. 4 5 e 6. La Commissione costituita presso l' Unita' sanitaria locale n. 12 e' competente anche per le Unita' sanitarie locali n. 8 9 10 11 13 14 15 16 17 e 18. La Commissione costituita presso l' Unita' sanitaria locale n. 19 e' competente anche per l' Unita' sanitaria locale n. 20. Alla composizione della Commissione di cui al presente articolo sono apportate le seguenti variazioni: a) il medico igienista funzionario di ruolo regionale e' sostituito da un medico del servizio di << Igiene pubblica igiene nell' ambiente di lavoro e medicina legale >> o da altro medico dipendente dall' Unita' sanitaria locale; b) l' ufficiale sanitario del Comune e' sostituito da altro medico dipendente dall' Unita' sanitaria locale.

## ARTICOLO 23

Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano

E' costituita in ciascuna Unita' sanitaria locale la Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano di cui all' articolo 3 della legge 14 luglio 1967 n. 592. Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni: a) il medico provinciale e' sostituito dal responsabile del servizio di << Igiene pubblica igiene dell' ambiente sicurezza degli ambienti di lavoro e medicina legale >> o da altro medico dipendente dall' Unita' sanitaria locale; b) l' ufficiale sanitario del capoluogo e' sostituito da altro medico dipendente dall' Unita' sanitaria locale; c) il direttore della sezione medicomicrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi e' sostituito da un dipendente addetto a funzioni analoghe che opera nell' Unita' sanitaria locale; d) il direttore sanitario di ospedale della Provincia e' sostituito dal responsabile del servizio << Ospedaliero >>; e) i due amministratori ospedalieri di cui al numero 10 dell' articolo 3 della citata legge n. 592- 1967 sono sostituiti da due componenti sociali nel proprio interno dal Comitato di gestione dell' Unita' sanitaria locale. Della Commissione di cui al presente articolo non fanno piu' parte l' Assessore provinciale all' igiene e sanita' e il rappresentante della Croce Rossa Italiana.

## ARTICOLO 24

Commissione tecnica permanente per i gas tossici

La Commissione permanente per i gas tossici di cui all' articolo 24 del RD 9 gennaio 1927 n. 147 e successive modifiche e integrazioni opera a livello di piu' ambiti territoriali ed e' costituita presso le Unita' sanitarie locali n. 3 Imperiese n. 7 Savonese n. 9 Genova I n. 19 Spezzino. La Commissione costituita presso l' Unita' sanitaria locale n. 3 e' competente anche per le Unita' sanitarie locali n. 1 e 2. La Commissione costituita presso l' Unita' sanitaria locale n. 7 e' competente anche per le Unita' sanitarie locali n. 4 5 e 6. La Commissione costituita presso l' Unita' Sanitaria locale n. 9 e' competente anche per le Unita' sanitarie locali n. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 e 18. La Commissione costituita presso l' Unita' sanitaria locale n. 19 e' competente anche per l' Unita' sanitaria locale n. 20. Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni: a) il medico provinciale e' sostituito da un medico del servizio di << Igiene pubblica igiene dell' ambiente sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale >> o da altro medico dipendente dall' Unita' sanitaria locale; b) l' esperto in chimica membro del consiglio provinciale di sanita' e' sostituito da un chimico dipendente dalla Unita' sanitaria locale.

## ARTICOLO 25

Commissione per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

La Commissione per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi di cui all' articolo 4 della legge 9 giugno 1964 n. 615 e successive modificazioni opera a livello di piu' ambiti territoriali ed e' costituita presso le Unita' sanitarie locali n. 3 Imperiese n. 7 Savonese n. 15 Genova Val Bisagno Val Trebbia n. 19 Spezzino. La Commissione costituita presso l' Unita' sanitaria locale n. 3 e' competente anche per le Unita' sanitarie locali n. 1 e 2. La Commissione costituita presso l' Unita' sanitaria locale n. 7 e' competente anche per le Unita' sanitarie locali n. 4 5 e 6. La Commissione costituita presso l' Unita' sanitaria locale n. 15 e' competente anche per le Unita' sanitarie locali n. 8 9 10 11 12 13 14 16 17 e 18. La Commissione costituita presso l' Unita' sanitaria locale n. 19 e' competente anche per l' Unita' sanitaria locale n. 20. Il veterinario provinciale gia' componente della Commissione di cui al presente articolo e' sostituito dal responsabile del servizio << Veterinario >> o da altro veterinario dipendente dall' Unita' sanitaria locale.

## ARTICOLO 26

Comitato sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1973 n. 9 e successive modificazioni.

Gli articoli 10 11 13 terzo comma e 15 della legge regionale 20 marzo 1973 n. 9 sono sostituiti come segue:

### ARTICOLO 26 SUBARTICOLO 1

Gli articoli 10 11 13 terzo comma e 15 della legge regionale 20 marzo 1973 n. 9 sono sostituiti come segue: Articolo 10: << E' istituito il Comitato sanitario regionale quale organo tecnico consultivo della Giunta regionale. In particolare il Comitato deve essere sentito: a) sulla attivita' sanitaria di competenza della Regione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in relazione alle funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all' articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1979 n. 45; b) sugli aspetti tecnico - sanitari contenuti nei disegni di legge e nelle proposte di regolamento di iniziativa della Giunta regionale >>.

## ARTICOLO 26 SUBARTICOLO 2

Gli articoli 10 11 13 terzo comma e 15 della legge regionale 20 marzo 1973 n. 9 sono sostituiti come segue:

OMISSIS

Articolo 11: << Il Comitato sanitario regionale e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega dall' Assessore incaricato ed e' composto da: 1) i coordinatori dei seguenti settori regionali della Giunta: a) Igiene e profilassi b) Medicina di base sul territorio c) Tutela dell' ambiente e risorse idriche d) Affari istituzionali e legislativi e) Servizi socio - assistenziali f) Programmazione. I coordinatori designano i dipendenti dei settori di appartenenza che li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento; 2) dodici esperti nelle sottoelencate materie designati per un biennio dal Consiglio regionale con voto limitato a sette nomi; a) Igiene pubblica igiene dell' ambiente sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale b) Veterinaria c) Materno - infantile e dell' eta' evolutiva d) Medicina di base e specialistica e) Salute mentale f) Tutela della salute degli anziani e degli handicappati g) Ospedaliera h) Assistenza sociale i) Farmaceutica. Il Presidente del Comitato puo' far intervenire alle sedute con voto consultivo qualora siano trattati affari riguardanti anche le rispettive competenze i coordinatori di altri settori regionali ovvero i dirigenti in servizio nei settori medesimi. Per l' esame di particolari problemi tecnico - scientifici e per l' elaborazione dei conseguenti indirizzi e direttive ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1979 n. 45 il Comitato viene integrato con esperti nelle specifiche materie oggetto della trattazione nominati dalla Giunta regionale. Allo scopo il Comitato viene articolato in gruppi di lavoro anche permanenti la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dalla Giunta regionale. Le funzioni di relatore e di segretario sono svolte da funzionari dei settori << Igiene e profilassi >> e << Medicina di base sul territorio >> della Regione.

## ARTICOLO 26 SUBARTICOLO 3

Gli articoli 10 11 13 terzo comma e 15 della legge regionale 20 marzo 1973 n. 9 sono sostituiti come segue:

OMISSIS

Articolo 13 terzo comma: << In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato svolge le funzioni di presidente il coordinatore del settore << Igiene e profilassi >> o in sua assenza il coordinatore del settore << Medicina di base sul territorio >> della Regione.

## ARTICOLO 26 SUBARTICOLO 4

Gli articoli 10 11 13 terzo comma e 15 della legge regionale 20 marzo 1973 n. 9 sono sostituiti come segue:

OMISSIS

Articolo 15: << Ai membri del Comitato sanitario regionale viene corrisposto per ogni giornata di presenza un gettone di lire ventimila lorde >>.

## ARTICOLO 27

Comitato regionale per la tutela della salute e per la sicurezza negli ambienti di lavoro. Sostituzione degli articoli 3 e 12 e abrogazione dell' articolo 4 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 35.

Gli articoli 3 e 12 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 35 sono sostituiti come segue:

## ARTICOLO 27 SUBARTICOLO 1

Gli articoli 3 e 12 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 35 sono sostituiti come segue: Articolo 3: << E' istituito il Comitato regionale per la tutela della salute e per la sicurezza negli ambienti di lavoro. Il

Comitato formula proposte ed esprime pareri sugli affari relativi alla competenza della Regione in materia sanitaria concernenti la tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro sottoposti dal Presidente del Comitato stesso anche su richiesta degli organi regionali. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega dall' Assessore incaricato ed e' composto da: a) tre componenti designati da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; b) un componente designato dalla delegazione regionale Intersind; c) tre esperti in igiene sicurezza e medicina del lavoro designati dal Consiglio regionale; d) un componente designato dalla Federazione regionale tra le Associazioni e le Unioni industriali della Regione; e) un componente designato di intesa dalle Associazioni degli artigiani; f) un componente designato di intesa dalle Associazioni dei coltivatori diretti; g) un rappresentante per ciascuna Unita' sanitaria locale della Regione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale operante nel settore << Medicina di base sul territorio >> della Regione. Il Comitato e' nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica due anni. Le designazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta della Regione. Il Comitato puo' essere nominato e insediato qualora il numero dei componenti designati raggiunga almeno i due terzi del numero complessivo dei membri assegnati al Comitato stesso. Il Comitato qualora ne ravvisi l' opportunita' in relazione agli argomenti da trattare puo' chiedere la partecipazione con voto consultivo alle proprie riunioni di esperti e di rappresentanti di enti e di altri organismi. Gli enti non rappresentati nel Comitato i consigli di quartiere i consigli di fabbrica e gli organismi di cui al secondo comma dell' articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 1979 n. 45 se interessati alla trattazione di argomenti all' ordine del giorno partecipano a richiesta con voto consultivo alle riunioni del comitato secondo modalita' fissate dalla Giunta regionale. Organismi analoghi possono essere costituiti presso ciascuna Unita' sanitaria locale per l' esame dei problemi relativi all' esercizio delle attivita' in materia di tutela della salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

#### ARTICOLO 27 SUBARTICOLO 2

Gli articoli 3 e 12 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 35 sono sostituiti come segue:

OMISSIS

Articolo 12: << Ai membri del Comitato regionale per la tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro viene corrisposto per ogni giornata di presenza un gettone di lire 20.000 lorde >>.

#### ARTICOLO 27 SUBARTICOLO 3

Gli articoli 3 e 12 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 35 sono sostituiti come segue:

OMISSIS

L' articolo 4 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 35 e' abrogato.

#### ARTICOLO 28

Soppressione di organi collegiali.

Sono soppressi: a) la Commissione di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private di cui all' articolo 8 della legge 14 febbraio 1904 n. 36 ed all' articolo 14 della legge regionale 20 marzo 1973 n. 9; b) il Consiglio provinciale di sanita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 257; c) la Commissione di cui all' articolo 8 della legge 2 aprile 1978 n. 475.

#### ARTICOLO 29

Nomina di Commissioni collegi e comitati

Le Commissioni i collegi ed i comitati di cui agli articoli 13 primo comma 15 primo comma 17 primo comma 20 21 22 23 24 e 25 sono nominati dal Comitato di gestione della Unita' sanitaria locale competente.

#### ARTICOLO 30

Altre funzioni consultive

Ogni altra funzione consultiva nelle materie attribuite ai Comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833 nei confronti di altri Enti e' esercitata dal Presidente del Comitato di gestione di ciascuna Unita' sanitaria locale previa istruttoria espletata dal servizio competente.

### **TITOLO III**

#### **PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE ED ATTIVITA' DI VIGILANZA SUGLI ESERCIZI FARMACEUTICI**

#### ARTICOLO 31

Provvedimenti della Giunta regionale e del Sindaco in materia di farmacie

Nel rispetto della vigente legislazione in materia per quanto non previsto negli articoli del presente titolo la Giunta regionale su proposta dei Comitati di gestione delle Unita' sanitarie locali e sentiti i Consigli comunali interessati esercita le funzioni amministrative relative alla formazione e revisione della pianta organica delle farmacie nonche' alla istituzione di dispensari farmaceutici. Il Sindaco del Comune interessato nella sua qualita' di autorita' sanitaria locale ha diritto di intervenire con voto consultivo alla riunione del Comitato di gestione in cui si discute delle proposte alla Giunta regionale circa la pianta organica del suo Comune. Sono altresì di competenza della Giunta regionale i provvedimenti relativi a: a) autorizzazione alla apertura e all' esercizio delle farmacie ivi comprese le farmacie succursali previste nella pianta organica; b) autorizzazione alla gestione provvisoria degli esercizi farmaceutici resisi vacanti; c) decadenza dall' autorizzazione all' esercizio farmaceutico.

#### ARTICOLO 32

Ispezioni

Le ispezioni sulle farmacie gia' previste dall' articolo 127 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni sono effettuate dal competente servizio della Unita' sanitaria locale con l' assistenza di un farmacista designato dall' Ordine professionale dei farmacisti competente per territorio. Il Presidente del Comitato di gestione comunica al Presidente della Giunta regionale ed al Sindaco del Comune ove ha sede l' esercizio farmaceutico sottoposto ad ispezione l' esito degli accertamenti effettuati per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### ARTICOLO 33

Concorsi per il conferimento di farmacie. Commissione giudicatrice

I concorsi per l' assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l' esercizio privato vacanti o di nuova

istituzione sono espletati per ogni Provincia dalla Regione secondo la vigente normativa in materia. La Commissione giudicatrice e' nominata dal Presidente della Giunta regionale ed e' composta da: - tre dipendenti della Regione di cui uno a livello dirigenziale con funzioni di Presidente; - un professore universitario ordinario o associato in materia farmaceutica designato dall' Universita' degli Studi di Genova; - due farmacisti esercenti in farmacia di cui uno non titolare designati dall' Ordine provinciale dei farmacisti. In caso di parita' e nel rispetto della normativa vigente dello Stato prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del settore << Medicina di base sul territorio >>. La Giunta regionale approva le graduatorie formulate dalla Commissione giudicatrice e nomina i vincitori. L' elenco dei vincitori e' trasmesso al Sindaco ed alle Unita' sanitarie locali interessate per gli adempimenti di competenza. Ai componenti della Commissione di cui al secondo comma del presente articolo viene corrisposto per ogni giornata di presenza un gettone di lire 20.000 lorde.

#### **TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **ARTICOLO 34**

###### **Gettoni di presenza**

Per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni che siano dipendenti regionali o delle Unita' sanitarie locali si applica quanto in merito stabilito dalle norme in vigore.

##### **ARTICOLO 35**

Le funzioni in materia di igiene edilizia e in particolare quelle indicate ai punti 8 e 9 dell' articolo 2 esercitate nell' ambito territoriale del comune di Genova sono attribuite all' Unita' sanitaria locale n. 14 che opera per l' intero territorio comunale. Il Direttore del reparto Sanita' ed Igiene del Comune di Genova gia' componente della Commissione edilizia e' sostituito in tale funzione dal responsabile del Servizio di igiene pubblica igiene dell' ambiente sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale dell' Unita' sanitaria locale di cui al comma precedente.

##### **ARTICOLO 36**

La Regione per l' esercizio da parte delle Unita' sanitarie locali delle funzioni loro attribuite dalla presente legge svolge attivita' di indirizzo e coordinamento ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1979 n. 45. Gli indirizzi e le direttive di natura tecnico - scientifica nel rispetto del terzo comma dell' articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1979 n. 45 sono emanati applicando l' articolo 11 della legge regionale 20 marzo 1973 n. 9 come modificato dall' articolo 26 della presente legge. Per i fini di cui al primo comma del presente articolo la Regione ha facolta' di svolgere attivita' conoscitive e di verifica sui presidi e servizi delle Unita' sanitarie locali e sulle strutture che si convenzionano con queste ultime limitatamente alle prestazioni o alle attivita' oggetto di convenzione.

##### **ARTICOLO 37**

In attesa della approvazione del Piano sanitario regionale il Consiglio regionale entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge delibera ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1979 n. 45 indirizzi e direttive vincolanti per l' individuazione e l' organizzazione territoriale provvisoria dei servizi preposti all' esercizio delle funzioni attribuite alle Unita' sanitarie locali ai sensi degli articoli precedenti. Al fine di garantire nell' ambito dell' intero territorio regionale il regolare ed uniforme svolgimento delle attivita' in materia di igiene e sanita' pubblica di vigilanza sulle farmacie di polizia

veterinaria ed in particolare delle attivita' indicate al numero 10 dell' articolo 2 fino all' organizzazione dei servizi ed all' approvazione delle piante organiche del personale le singole Unita' sanitarie locali carenti di strutture esercitano le funzioni di loro competenza utilizzando i servizi di altre Unita' sanitarie locali adeguatamente dotate individuate con provvedimento della Giunta regionale sentite le Unita' sanitarie locali interessate.

#### ARTICOLO 38

##### Trasferimento del personale

Il trasferimento e l' iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale del personale indicato dall' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 sono attuati con le modalita' previste dall' articolo 68 della legge stessa e nella legge regionale 5 maggio 1980 n. 22.

#### ARTICOLO 39

Per quanto non previsto nella presente legge valgono in quanto applicabili le disposizioni previste nella legge regionale attuativa dell' articolo 16 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

#### ARTICOLO 40

Le norme contenute nella presente legge abrogano qualora contrastante ogni disposizione contenuta in precedenti normative regionali.

#### ARTICOLO 41

##### Copertura finanziaria

Salvo quanto disposto al comma successivo le spese concernenti l' esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono sostenute dalle Unita' sanitarie locali competenti per territorio e il relativo onere e' coperto dalla quota loro spettante del fondo sanitario regionale. All' onere derivante dall' applicazione degli articoli 14 16 18 26 27 e 33 ultimo comma della presente legge si fa fronte con i fondi di cui all' apposito capitolo << Spese per compensi gettoni di presenza rimborso spese a componenti commissioni comitati e altri organismi previsti da leggi regionali o statali >> del bilancio di previsione per l' anno 1981. Per gli anni successivi si provvedera' mediante imputazione al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 29 giugno 1981

---

#### RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1981

\_\_\_Num:0023

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:28

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1981